

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CONTRATTO

redatto nella forma della scrittura privata

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm., del servizio di portierato presso la Residenza Universitaria di San Bartolameo afferente alla portineria sita in via della Malpensada n. 140 e di gestione delle emergenze.-----

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO (di seguito "Opera"), ente pubblico provinciale ai sensi della Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 con sede in Trento, in via della Malpensada 82/A, codice fiscale 80003390228, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 09.12.1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;
- PROMOANOI S.C. (di seguito denominata "Società") con sede legale in Canal San Bovo (TN), Via Danoli, 16 – codice fiscale e partita IVA 01379720228, rappresentata da Cecco Mauro nato a Feltre (BL) il 27/05/1964 e domiciliato per la carica in Canal San Bovo (TN) presso la sede legale della Società, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di legale rappresentante.

PREMESSO:

- che con determinazione del Direttore di Opera n. 3 di data 10 gennaio 2019 è stata autorizzata la sottoscrizione del presente contratto;
- che la Società ha fornito dichiarazione sostitutiva circa i requisiti di cui all'art. 24 della l.p. 2/2016;

le parti come in epigrafe elettivamente domiciliate stipulano il seguente contratto:

ART. 1

L'Opera affida a PROMOVANOI SOCIETA' COOPERATIVA che accetta, il servizio di portierato presso la Residenza Universitaria di San Bartolameo afferente alla portineria sita in via della Malpensada n. 140 e di gestione delle emergenze.

L'importo complessivo del contratto ammonta ad Euro 40.929,80.= (quarantamilanovecentoventinove/80) + IVA nella misura di legge ed è di seguito dettagliato: Euro 40.111,20.= I.V.A. esclusa (quarantamilacentoundici/80) + IVA nella misura di legge oltre ad Euro 818,60.= (ottocentodiciotto/60) per oneri della sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 7 della l.p. 23/1990 i prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia. L'incarico viene formalizzato anche con emissione di ordine diretto dal portale MEPAT Mercurio della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 2

La decorrenza del contratto è fissata dal 15 gennaio 2019 (duemiladiciannove), con scadenza al 31 marzo 2019 (duemiladiciannove), salvo il diritto di risoluzione da parte di Opera Universitaria, ai sensi del capitolato allegato al presente contratto.

ART. 3

La Società, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto

2010, n. 136 e ss.mm. A tal fine, si indica, quale codice identificativo di gara (C.I.G.), del presente appalto il seguente: **7761804B47**.

La Società si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A tale scopo la Società deve comunicare a Opera tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto d'appalto e fornire copia dei relativi contratti.

La Società non intende avvalersi del subappalto.

La cessione ed il subappalto non autorizzati determinano lo scioglimento del contratto e fanno sorgere il diritto per l'Amministrazione al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

ART. 4

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Universitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera nei confronti della medesima Società nel triennio successivo alla cessazione del

rapporto di pubblico impiego.

Per tutti gli aspetti inerenti l'appalto oggetto del presente contratto, l'attività della Società dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, pubblicato sul sito istituzionale di Opera (www.operauni.tn.it) e consegnato in copia, pena la risoluzione del contratto.

ART. 5

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità specificamente indicate nell'allegato capitolato speciale, all'articolo 17.

Opera Universitaria rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente.

ART. 6

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico della Società, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

Il presente contratto è in forma elettronica e viene sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 7

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Società ed Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in

via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 8

Costituiscono parte integrante del presente contratto l'allegato Capitolato Speciale e (seppure non materialmente allegato) il D.U.V.R.I. sottoscritto dalla Società.

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto assume di aver preso visione e conoscenza di tutti gli atti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, il contenuto dei quali conseguentemente è immediatamente prescrittivo per la stessa.

ART. 9

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alla legge provinciale in materia e alle norme del codice civile.

Le parti si danno il reciproco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

PROMOVANOI S.C.

OPERA UNIVERSITARIA

DI TRENTO

Cecco Mauro

dott. Paolo Fontana